



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE SALUTE E SICUREZZA ALIMENTARE

Audit e analisi in materia di salute e prodotti alimentari

DG(SANTE) 2021-7186

RELAZIONE FINALE SU UN AUDIT
CONDOTTO IN
ITALIA
DAL 18 GENNAIO 2021 AL 29 GENNAIO 2021
AL FINE DI
VALUTARE I SISTEMI DI CONTROLLO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
APPLICATI ALLA PRODUZIONE E ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DELLE
CARNI BOVINE, IVI COMPRESA LA TRACCIABILITÀ

In seguito alle informazioni fornite dall'autorità competente, sono stati rettificati gli eventuali errori materiali rilevati nel progetto di relazione; i chiarimenti figurano come note a piè di pagina.

Sintesi

La presente relazione illustra l'esito di un audit svolto in Italia dal 18 al 29 gennaio 2021 dalla direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare al fine di valutare i controlli ufficiali relativi alla produzione di carni bovine, ivi compresa la tracciabilità. Durante l'audit sono state inoltre raccolte informazioni sulle misure ante mortem e post mortem previste per il settore del pollame.

La pandemia di COVID-19 ha impedito di condurre verifiche in loco e di valutare l'esecuzione dei controlli ufficiali. I risultati dell'audit sono pertanto basati su un'analisi della documentazione e dei dati relativi ai controlli pertinenti all'ambito dell'audit, nonché sulle interviste e sulle discussioni condotte con i rappresentanti delle autorità competenti a vari livelli tramite videoconferenza.

Il ministero della Salute è l'autorità centrale competente per il settore dei bovini, ivi compresi la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali e l'identificazione degli animali.

Normative, procedure e linee guida per i controlli ufficiali sono state adottate a livello di autorità competenti nazionali, regionali e locali.

Il sistema soddisfa ampiamente le prescrizioni normative del regolamento sui controlli ufficiali, ad eccezione delle procedure che consentono la macellazione d'urgenza di bovini che non rispondono ai criteri stabiliti dalla legislazione dell'UE. Determinate procedure e linee guida non erano tuttavia aggiornate e sono pertanto risultate contrarie a talune disposizioni della normativa dell'UE. Di conseguenza, un numero ridotto di animali sottoposti a macellazione d'urgenza non risponde ai requisiti applicabili (vale a dire animali che soffrono di disturbi del metabolismo o femmine gravide con difficoltà a partorire (distocia), considerati non idonei al trasporto).

I funzionari effettuano controlli sull'identificazione dei bovini e la registrazione delle aziende, il benessere degli animali, le verifiche delle informazioni sulla catena alimentare e le prescrizioni in materia di igiene durante la macellazione. Sono state rilevate prove del fatto che i casi di non conformità sono trattati in modo adeguato e che sono state adottate misure esecutive (ivi compresa l'imposizione di sanzioni).

La Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica è molto sviluppata/elaborata (comprende documenti elettronici sui movimenti degli animali e prevede la registrazione automatica dei movimenti in entrata e in uscita) e dispone di strumenti statistici, analitici e di rendicontazione che coadiuvano i controlli ufficiali e l'attività degli operatori del settore alimentare.

Le ispezioni ante mortem e post mortem, sia per i bovini che per il pollame, sono organizzate in linea con le pertinenti norme dell'UE e le procedure previste affrontano qualsiasi potenziale conflitto di interessi.

Le procedure previste e i controlli attuati sono in grado in larga misura di evitare il trasporto di animali non idonei verso i macelli.

Ogni anno circa 10 000 bovini ritenuti non idonei al trasporto sono sottoposti a macellazione d'urgenza negli allevamenti e circa metà di tali animali sono vacche da riforma. I dati forniti mostrano che la maggior parte di tali animali ha subito un incidente che ne impedisce il trasporto per considerazioni relative al loro benessere.

Le norme nazionali in materia di macellazione d'urgenza (campionamento per analisi di laboratorio durante le ispezioni post mortem) offrono un elevato livello di garanzia del fatto che le carni non idonee al consumo umano non entrino nella catena alimentare.

La relazione contiene una raccomandazione per l'autorità competente centrale affinché affronti le carenze individuate e rafforzi ulteriormente il sistema di controllo.

Indice

1	Introduzione	1
2	Obiettivi e ambito	1
3	Base giuridica	2
4	Contesto	2
5	Risultanze e conclusioni	3
5.1	Normativa e misure di esecuzione	3
5.2	Autorità competenti	4
5.2.1	Struttura e organizzazione	4
5.2.2	Imparzialità, assenza di conflitti di interessi	5
5.2.3	Personale e attrezzature	6
5.2.4	Formazione	6
5.2.5	Supervisione e audit	7
5.2.6	Azioni in caso di non conformità	8
5.3	Riconoscimento degli stabilimenti	9
5.4	Organizzazione e attuazione dei controlli ufficiali	10
5.4.1	Controlli ufficiali sull'identificazione del bestiame e sui movimenti di animali	10
5.4.2	Controlli ufficiali presso gli stabilimenti (macelli)	14
5.4.3	Benessere degli animali durante il trasporto e al momento della macellazione o dell'abbattimento	18
5.5	Sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF)	20
6	Conclusioni generali	20
7	Riunione di chiusura	21
8	Raccomandazioni	21
Allegato 1 Riferimenti giuridici		

ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI UTILIZZATE NELLA PRESENTE RELAZIONE

Abbreviazione	Spiegazione
IAM	Ispezione ante mortem
ASL	Azienda sanitaria locale
BDN	Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica
AC	Autorità competente/i
ACC	Autorità competente centrale
CSN	Centro servizi nazionale
Vacca da riforma	Vacche alla fine della loro carriera produttiva
DG Salute e sicurezza alimentare	Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione europea
UE	Unione europea
OSA	Operatore/i del settore alimentare
ICA	Informazioni sulla catena alimentare
HACCP	Analisi dei pericoli e punti critici di controllo
IZS	Istituti zooprofilattici sperimentali
MS	Ministero della Salute
SM	Stato/i membro/i
OCR	Regolamento sui controlli ufficiali
VU	Veterinario ufficiale
IPM	Ispezione post mortem
RASFF	Sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (<i>Rapid Alert System for Food and Feed</i>)
SINTESIS	Sistema integrato scambi importazioni e stabilimenti
VC	Videoconferenza

1 INTRODUZIONE

L'audit si è svolto dal 18 al 29 gennaio 2021. Il gruppo incaricato dell'audit era costituito da due ispettori della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione europea (DG Salute e sicurezza alimentare) e ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell'autorità competente centrale (ACC), vale a dire il ministero della Salute (MS). Inoltre, i rappresentanti delle autorità locali e regionali e i veterinari ufficiali (VU) coinvolti nell'attuazione del sistema di controllo hanno partecipato alle sessioni dell'audit di propria pertinenza.

Il 18 gennaio 2021 si è tenuta una riunione di apertura in videoconferenza (VC). Nel corso di tale riunione il gruppo incaricato dell'audit ha confermato gli obiettivi e il programma dell'audit e ha chiesto alcune ulteriori informazioni necessarie all'esito soddisfacente dello stesso.

NOTA: la pandemia di COVID-19 ha impedito di condurre verifiche in loco e di valutare l'esecuzione dei controlli ufficiali. I risultati dell'audit sono pertanto basati su un'analisi della documentazione e dei dati relativi ai controlli pertinenti all'ambito dell'audit, nonché sulle interviste e sulle discussioni condotte con i rappresentanti delle autorità competenti a vari livelli in VC.

2 OBIETTIVI E AMBITO

L'obiettivo principale dell'audit era valutare il funzionamento dei controlli ufficiali e l'attuazione delle norme dell'Unione europea (UE) applicabili lungo l'intera catena di produzione delle carni bovine. In particolare, l'audit si è concentrato sui controlli ufficiali svolti sulle vacche da riforma (alla fine della loro carriera produttiva).

Per quanto concerne l'ambito, l'audit ha riguardato la macellazione dei bovini e nello specifico:

- l'organizzazione e le competenze delle autorità competenti (AC), ivi compresi la supervisione e l'attuazione, a tutti i livelli pertinenti, in particolare i controlli sulla produzione e la tracciabilità dei bovini alla fine della loro carriera produttiva, e determinati aspetti del benessere degli animali, specialmente la valutazione dell'idoneità al trasporto e alla macellazione;
- l'operato delle AC in termini di definizione e attuazione dei sistemi dei controlli ufficiali riguardanti le catene di produzione, trasformazione e distribuzione delle carni bovine e dei prodotti da esse derivati.

Ciò ha compreso, a seconda dei casi, la raccolta delle informazioni pertinenti e l'esecuzione di verifiche, mediante interviste/discussioni e l'analisi di documenti e dati.

Il gruppo incaricato dell'audit ha inoltre raccolto informazioni sulle modalità delle ispezioni ante mortem (IAM) e post mortem (IPM) in Italia per il settore del pollame.

La tabella in appresso riporta le riunioni tenutesi in VC per conseguire gli obiettivi sopraccitati:

AUTORITÀ COMPETENTE		
Centrale	6	Ivi comprese le riunioni di apertura e chiusura
Regionale	3	Con i funzionari di tre uffici regionali
Locale	3	Con VU che svolgono i propri compiti in macelli
Banca dati centrale dei bovini	1	Con rappresentanti dell'ACC
STABILIMENTI ALIMENTARI		
Macelli per bovini	3	Due macelli a media capacità e uno a capacità elevata

3 BASE GIURIDICA

L'audit è stato svolto a norma delle disposizioni generali della normativa dell'UE e, in particolare, degli articoli 116, 117 e 119 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali, OCR).

Un elenco completo degli strumenti giuridici dell'UE pertinenti all'ambito dell'audit è riportato nell'allegato 1 della presente relazione. Gli atti giuridici citati si riferiscono, se del caso, all'ultima versione modificata.

4 CONTESTO

L'audit si è svolto nel quadro di una serie di audit previsti e avviati nel 2019 negli Stati membri (SM) in seguito ad alcune accuse avanzate dai mezzi di informazione relative alla macellazione per il consumo umano, in vari SM, di vacche non idonee a tal fine. I recenti audit della Commissione⁽¹⁾ e le richiamate segnalazioni dei mezzi di informazione hanno messo in evidenza carenze nei sistemi dei controlli ufficiali che potrebbero avere ripercussioni sulla macellazione delle vacche.

In tale contesto, e nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2017/625, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, la DG Salute e sicurezza alimentare ha avviato tale serie di audit al fine di valutare l'operato delle AC in tale settore dei controlli ufficiali. La tabella in appresso riporta il numero di bovini adulti macellati in Italia nel corso degli ultimi anni.

ANNO	BOVINI MACELLATI
2018	2 854 190
2019	2 824 754

⁽¹⁾ Relazioni sugli audit DG(SANTE) 2019-6839, 2019-6843 e 2019-6848.

2020	2 827 663
-------------	------------------

5 RISULTANZE E CONCLUSIONI

5.1 NORMATIVA E MISURE DI ESECUZIONE

Prescrizioni normative

Articolo 291, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e articolo 1, paragrafo 3, lettera d) e paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 5, paragrafo 1, lettere g) e h), e articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

Risultanze

1. Il MS ha comunicato al gruppo incaricato dell'audit che, per il settore delle carni bovine, le AC rispettano le normative e le linee guida europee, nazionali e regionali applicabili.
2. La normativa nazionale comprende, tra l'altro, disposizioni sul funzionamento del registro dei bovini e sanzioni riguardanti l'identificazione e la registrazione dei bovini.
3. Il MS ha inoltre elaborato varie linee guida nazionali (adottate dalla conferenza Stato-regioni) sui controlli ufficiali. Ad esempio: linee guida nazionali per l'interpretazione uniforme delle infrazioni e la disciplina sanzionatoria correlata; "Linee guida nazionali per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti (CE) n. 882/2004 e n. 854/2004". Quest'ultimo documento comprende linee guida dettagliate relativamente alle priorità nei controlli ufficiali, alla verifica dei sistemi di autocontrollo degli operatori del settore alimentare (OSA) sulla base dei principi di analisi dei pericoli e punti critici di controllo (HACCP) e alla loro conformità ai criteri microbiologici.
4. Il gruppo incaricato dell'audit ha inoltre osservato che le linee guida delle AC locali e regionali sono a disposizione dei membri del personale delle AC che effettuano i controlli ufficiali oggetto dell'audit, ad es. linee guida sulle IAM/IPM, linee guida sulla macellazione d'urgenza e informazioni sulla nuova normativa dell'UE applicabile (OCR e relativi atti delegati e di esecuzione ecc.) sotto forma di circolari.
5. Il gruppo incaricato dell'audit ha altresì osservato che alcune di tali linee guida/circolari (ivi comprese quelle nazionali) devono essere aggiornate per tenere conto delle modifiche normative apportate alla pertinente legislazione dell'UE (cfr. allegato 1). Il gruppo incaricato dell'audit ha individuato un esempio del genere: sulla base di una circolare obsoleta del MS (del 2006) l'AC ha consentito la macellazione di bovini con "disturbi del metabolismo" effettuata come macellazione d'urgenza nell'allevamento, il che non è in linea con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 853/2004 (cfr. paragrafo 91).

6. Non sono infatti previste deroghe (adattamenti) in conformità a quanto consentito dall'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 853/2004, sotto forma di norme nazionali che adattino le prescrizioni di cui all'allegato III di tale regolamento rientranti nell'ambito dell'audit.

Conclusioni sulla normativa e sulle misure di esecuzione

7. L'Italia ha adottato le linee guida e normative nazionali e regionali necessarie per garantire l'attuazione e/o il rispetto delle prescrizioni dell'UE applicabili al settore delle carni bovine e, secondo un'analisi sintetica, esse sono ampiamente in linea con la normativa dell'UE. Determinate procedure e linee guida non erano tuttavia aggiornate e sono pertanto risultate contrarie a talune disposizioni della normativa dell'UE.

5.2 AUTORITÀ COMPETENTI

Prescrizioni normative

Articoli 4, 5, 6, 138 e 139 del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/624.

Risultanze

5.2.1 Struttura e organizzazione

8. Le AC pertinenti per il presente audit e i sistemi di controllo sono descritte nel profilo paese relativo all'Italia disponibile all'indirizzo seguente https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/country_profiles/details.cfm?co_id=IT.

A livello nazionale

9. Il MS è competente per la salute e il benessere degli animali, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e la valutazione dei rischi nella catena alimentare. Il MS elabora la normativa e le linee guida nazionali e gestisce il coordinamento di tutti i controlli sulla sicurezza alimentare, ivi compresi quelli sulle carni bovine. Ha altresì responsabilità nel campo dei controlli sulle importazioni e della protezione contro le malattie internazionali, nonché della cooperazione, dell'orientamento e del monitoraggio a livello nazionale. Gestisce inoltre le banche dati e le anagrafi nazionali relative ai prodotti alimentari oggetto dell'audit, ad esempio il Sistema integrato scambi importazioni e stabilimenti (SINTESIS) e la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN).
10. In seno al MS, sono tre le direzioni con responsabilità che interessano l'ambito dell'audit: la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, la Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione e la Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute.

11. A norma della Costituzione italiana, le responsabilità dei controlli ufficiali in materia di salute degli animali, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e benessere degli animali è condivisa tra le autorità competenti nazionali e regionali.

A livello regionale

12. Le AC delle 19 regioni e delle 2 province autonome sono responsabili della pianificazione, del coordinamento, dell'orientamento e dell'elaborazione delle normative regionali in materia di sicurezza alimentare, nonché della supervisione delle Aziende sanitarie locali (ASL). Ai fini del presente documento, i riferimenti alle "regioni" vanno intesi anche in relazione alle due province autonome. L'organizzazione interna dei servizi non è la medesima in tutte le regioni.
13. Alle regioni compete la concessione del riconoscimento (che può essere delegata alle ASL) degli stabilimenti alimentari, ivi compresi i macelli per bovini.

A livello locale

14. I controlli ufficiali riguardanti la registrazione e l'identificazione dei bovini, i movimenti, i commercianti/centri di raccolta di bovini, il benessere degli animali e le carni bovine (ivi comprese le IAM e le IPM) sono svolti a livello locale da 123 ASL. La struttura di un'ASL può variare a seconda della regione. In generale le ASL sono divise in dipartimenti. I servizi veterinari locali responsabili dei controlli ufficiali (cfr. sopra) operano in seno al dipartimento di prevenzione.
15. Il MS ha informato il gruppo incaricato dell'audit che non esistono organismi delegati coinvolti nei controlli ufficiali che rientrano nell'ambito dell'audit.
16. Il coordinamento tra lo Stato e le regioni è gestito attraverso la conferenza Stato-Regioni, che dispone di un "Coordinamento interregionale Area Prevenzione e Sanità pubblica" permanente (anche per quanto concerne la sicurezza alimentare). Tale Coordinamento è assistito da gruppi di lavoro tecnici (per maggiori informazioni cfr. il profilo paese relativo all'Italia, paragrafo 8).
17. Il gruppo incaricato dell'audit ha constatato casi di cooperazione tra le regioni durante le indagini avviate a seguito di una notifica del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF, cfr. capitolo 5.5) e durante le indagini relative a violazioni delle norme sul benessere degli animali.

5.2.2 Imparzialità, assenza di conflitti di interessi

18. Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, reca un codice di comportamento dei dipendenti pubblici e prescrive obblighi applicabili ai funzionari pubblici per quanto riguarda la loro indipendenza e partecipazione ad altre attività.
19. Le AC di tutti i livelli impiegano solo funzionari, che sono tutti dipendenti pubblici. I loro stipendi sono pagati dai bilanci delle AC. La tipologia o le dimensioni degli

stabilimenti in cui i funzionari svolgono i loro compiti non ne influenzano la retribuzione.

20. Il gruppo incaricato dell'audit ha osservato che il coinvolgimento di veterinari privati nell'adempimento dei compiti ufficiali rientranti nell'ambito dell'audit è piuttosto limitato: ad es. nei macelli a capacità elevata, l'ASL (sulla base dell'autorizzazione dell'AC regionale) può ingaggiare veterinari privati che assistano i VU nelle IPM durante i periodi di massima produzione (solitamente prima di Natale). Il gruppo incaricato dell'audit ha notato e trovato prova del fatto che il contratto con cui sono ingaggiati tali veterinari comprende disposizioni volte a evitare qualsiasi potenziale conflitto di interessi.
21. Una circolare del MS (datata 10 dicembre 2019) fornisce alle AC regionali informazioni sulle norme relative alle IAM in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello. Secondo la circolare, l'IAM degli animali sottoposti a macellazione d'urgenza nell'allevamento dovrebbe essere effettuata da un VU impiegato dall'ASL; tuttavia, in casi di indisponibilità di un VU, l'IAM può essere effettuata da un "veterinario libero professionista" (in tale contesto, un veterinario designato dall'AC per lo svolgimento di determinati compiti ufficiali). In quest'ultimo caso, il gruppo incaricato dell'audit ha rilevato l'esistenza di un meccanismo di salvaguardia volto a evitare qualsiasi conflitto di interessi.
22. In ciascuna delle tre regioni oggetto dell'audit è disponibile al pubblico un elenco dei "veterinari liberi professionisti" designati per lo svolgimento delle IAM e per la firma del certificato richiesto in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello. Per essere inseriti negli elenchi dei "veterinari liberi professionisti", i veterinari devono seguire una formazione specifica e firmare una dichiarazione riguardante possibili conflitti di interessi. Eventuali dichiarazioni mendaci comportano sanzioni. Le linee guida regionali pertinenti indicano inoltre chiaramente che, se contattato da un operatore (allevatore) che ha richiesto il servizio in una situazione caratterizzata da un conflitto di interessi, possibile o reale, il "veterinario libero professionista" deve astenersi dall'effettuare il servizio. Le AC regionali hanno informato il gruppo incaricato dell'audit del fatto che gli operatori non pagano il compenso per questo servizio direttamente a tali veterinari ma all'ASL.

5.2.3 Personale e attrezzature

23. In Italia, le AC danno lavoro a circa 6 000 VU, dei quali circa 1 200 sono dipendenti con contratto a tempo determinato.
24. I funzionari hanno accesso, attraverso il portale Internet www.vetinfo.it, a un sistema di informazione centrale, che fornisce un'ampia varietà di servizi, quali l'accesso alle normative, alle linee guida, alle liste di controllo, alle banche dati (ivi compresa la BDN) e a vari strumenti informatici statistici e di rendicontazione (cfr. anche il capitolo 5.4.1).

25. I VU intervistati in VC hanno dichiarato che, nei macelli, hanno accesso a Internet e a banche dati quali la BDN.

5.2.4 *Formazione*

26. Esiste un sistema per la formazione dei funzionari (per maggiori informazioni cfr. il profilo paese relativo all'Italia). Al gruppo incaricato dell'audit sono state fornite prove della partecipazione dei VU a sessioni di formazione: ad es. nel 2019 una delle regioni ha organizzato sessioni di formazione sulla nuova normativa dell'UE applicabile (vale a dire l'OCR e i relativi regolamenti delegati e di esecuzione). Il gruppo incaricato dell'audit ha rilevato che, a causa della pandemia di COVID-19, nel 2020 la formazione è stata organizzata principalmente online.
27. Una delle AC regionali ha comunicato al gruppo incaricato dell'audit che i VU da poco designati operano sotto la supervisione di altri VU esperti per almeno i primi due mesi, per garantire che acquisiscano conoscenze adeguate.
28. Tutti i membri del personale intervistati durante l'audit hanno dimostrato una buona conoscenza dei compiti che sono tenuti a svolgere nonché delle normative dell'UE e nazionali applicabili.

5.2.5 *Supervisione e audit*

29. Nel settore della sicurezza alimentare e della sanità pubblica veterinaria, il sistema di audit nazionale consta di un "meccanismo a cascata" in cui il MS svolge audit sulle AC regionali e queste ultime svolgono audit sulle ASL. Tali audit sono considerati dal MS come audit interni a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/625. Gli audit comprendono "audit dei sistemi" riguardanti la struttura di gestione generale delle AC regionali e audit settoriali, che esaminano l'attuazione verticale dei controlli.
30. Maggiori informazioni sul sistema di audit nazionale sono disponibili nel profilo paese relativo all'Italia (paragrafo 8) e nella relazione di audit DG(SANTE) 2018-6314⁽²⁾.
31. In base alle informazioni disponibili sul sito web del MS, tra il 2011 e il 2019 è stato sottoposto ad audit settoriali del MS relativi ai sistemi di identificazione e di registrazione degli animali un totale di 11 regioni.
32. Tra il 2017 e il 2018, le regioni oggetto di audit relativamente al campo qui trattato (ivi compresa l'attuazione di controlli ufficiali in relazione alla BDN) sono state tre. Durante tali audit delle AC regionali, sono state visitate, oltre alle ASL, alcune aziende zootecniche (anche di bovini). In base alle relazioni di sintesi, tali audit hanno concluso (in tutte e tre le regioni sottoposte ad audit dal MS) che in linea generale, il sistema di controllo regionale per le anagrafi del bestiame è messo in atto in tutta la regione ed è solido e ben strutturato, oltre a disporre di una buona capacità organizzativa e di intervento. Gli audit hanno inoltre rilevato che l'AC dispone di strumenti per monitorare

⁽²⁾ https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=4042.

la registrazione e l'aggiornamento dei dati biografici nella BDN, secondo quanto disposto nella normativa pertinente. Sono state tuttavia riscontrate alcune carenze in tutte le regioni sottoposte ad audit, riguardanti principalmente la classificazione del rischio delle aziende da ispezionare, la mancanza di coordinamento sistematico delle attività di controllo e supervisione nonché la mancanza di una formazione adeguata per i VU e gli operatori.

33. Il gruppo incaricato dell'audit ha rilevato elementi che dimostrano che azioni correttive sono state richieste dall'AC a livello centrale e poi eseguite dalle AC regionali.
34. Le regioni conducono audit interni presso le ASL in base ai loro piani di audit annuali. Tali audit comprendono esami della documentazione e visite in loco presso gli stabilimenti. Una delle AC regionali ha fornito al gruppo incaricato dell'audit una relazione su un audit regionale condotto nel 2019 sui controlli ufficiali relativi al benessere degli animali durante la macellazione e l'abbattimento (per maggiori informazioni cfr. paragrafo 107).

5.2.6 Azioni in caso di non conformità

35. Il sistema di misure esecutive è descritto nel profilo paese relativo all'Italia.
36. Le linee guida nazionali per l'interpretazione uniforme delle infrazioni e la disciplina sanzionatoria correlata forniscono al personale delle AC informazioni dettagliate (comprendenti di casi di studio) sulle misure applicabili da adottare e sulle sanzioni da imporre per le non conformità rilevate in relazione a quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004.
37. Il decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, dispone le sanzioni applicabili da imporre in caso di violazione delle prescrizioni relative all'identificazione e alla registrazione dei bovini.
38. Il gruppo incaricato dell'audit ha potuto rilevare, in ciascuna regione oggetto di audit, esempi del fatto che, quando sono state rilevate non conformità, il VU ha chiesto all'operatore azioni correttive da adottarsi entro un termine stabilito, cui è stato poi dato seguito in modo appropriato. Al gruppo incaricato dell'audit sono state fornite prove di sanzioni imposte ad es. a causa di violazioni delle norme sul benessere degli animali (cfr. paragrafo 58) o a causa di non conformità relative all'identificazione e alla registrazione degli animali (cfr. paragrafi 57 e 103).

Conclusioni sulle autorità competenti

39. La struttura e l'organizzazione del sistema dei controlli ufficiali sono in linea con le prescrizioni dell'UE e forniscono una base adeguata alle AC per conseguire il livello di garanzie in fatto di condizioni di sanità pubblica richiesto per la produzione di carni bovine.
40. Il sistema conferisce ai funzionari i poteri giuridici per l'esecuzione dei controlli

ufficiali e l'applicazione delle prescrizioni normative.

41. Esistono meccanismi di cooperazione e coordinamento tra le AC coinvolte nei controlli relativi ai settori oggetto dell'audit, così come all'interno delle stesse autorità. I meccanismi esistenti (ad esempio le procedure documentate e la formazione) offrono all'AC un livello ragionevole di garanzia che i controlli siano svolti in modo uniforme e coerente.
42. Sono adottate misure atte a garantire che i funzionari che svolgono i controlli ufficiali non presentino conflitti di interessi, in particolare nel caso dei veterinari che effettuano IAM presso le aziende su animali sottoposti a macellazione d'urgenza.
43. Il sistema esistente assicura che i funzionari che effettuano i controlli sul campo dispongano di attrezzature, conoscenze adeguate e, ove necessario, assistenza per operare in modo efficace.
44. È stato istituito un sistema di audit interni in linea con quanto prescritto dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, che copre aspetti pertinenti ai controlli ufficiali effettuati nel settore dei bovini.

5.3 RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

Prescrizioni normative

Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 10, paragrafo 2, articolo 138, paragrafo 2, lettera j), e articolo 148, del regolamento (UE) 2017/625.

Risultanze

45. L'OSA deve presentare una domanda, accompagnata dalla documentazione pertinente necessaria, all'ASL competente per l'area geografica in cui si trova lo stabilimento. In seguito alla valutazione della documentazione fornita e a un'ispezione in loco dei locali, l'ASL inoltra la domanda all'AC regionale, insieme al rapporto d'ispezione. L'AC regionale esamina tutti i documenti e, se lo stabilimento soddisfa tutti i requisiti pertinenti della normativa dell'UE relativi alle infrastrutture e alle attrezzature, concede un riconoscimento condizionato della durata di tre mesi. Se sono stati compiuti progressi evidenti ma lo stabilimento non soddisfa pienamente i requisiti pertinenti, l'AC regionale può prorogare il riconoscimento condizionato per altri tre mesi. Il riconoscimento condizionato non eccede tuttavia complessivamente sei mesi. Il riconoscimento definitivo è concesso dall'AC regionale in seguito a un'ispezione in loco da parte dell'ASL che confermi che tutte le condizioni di cui alla legislazione alimentare sono rispettate, ivi compresa la presenza di un sistema di autocontrollo efficace basato sui

principi HACCP. Tutti gli stabilimenti riconosciuti sono registrati nella banca dati centrale (SINTESIS), che provvede a rilasciare il numero di riconoscimento (cfr. paragrafo 9).

46. Alcune AC regionali hanno delegato il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti alle ASL.
47. L'elenco di tutti gli stabilimenti riconosciuti è disponibile all'indirizzo web seguente: http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_PROD.jsp.
48. Il gruppo incaricato dell'audit ha rilevato che, secondo le disposizioni delle linee guida nazionali per l'interpretazione uniforme delle infrazioni e la disciplina sanzionatoria correlata, la mancata comunicazione alle AC di modifiche significative all'attività di uno stabilimento costituisce una violazione dei regolamenti e comporta l'imposizione di sanzioni (tra 500 EUR e 3 000 EUR). Le linee guida riportano esempi di modifiche significative.
49. Il gruppo incaricato dell'audit ha esaminato la documentazione relativa al riconoscimento di tre macelli e ha rilevato che tale documentazione era in linea con le procedure e le prescrizioni normative previste.

Conclusioni sul riconoscimento degli stabilimenti

50. Sono previste procedure per il riconoscimento degli stabilimenti e tali procedure sono in linea con le norme pertinenti dell'UE.

5.4 ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI

5.4.1 Controlli ufficiali sull'identificazione del bestiame e sui movimenti di animali

Prescrizioni normative

Articoli 3, 5, 6, 7 e 9 bis del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Risultanze

Sul controllo degli allevamenti e dei commercianti

51. I detentori di bovini devono registrare i loro locali/le loro aziende nella BDN.
52. I controlli ufficiali sull'identificazione e sulla registrazione del bestiame presso le aziende, i commercianti di bestiame e i centri di raccolta sono effettuati dai VU dell'ASL in conformità alle prescrizioni della normativa pertinente dell'UE e al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.
53. Il numero di allevamenti da controllare ogni anno è pari ad almeno il 3 % degli allevamenti bovini attivi al 1° gennaio di ciascun anno. Le aziende da sottoporre alle

ispezioni in loco sono selezionate dal funzionario dell'ASL in base alla valutazione del rischio, tenuto conto delle informazioni registrate nella BDN.

54. I funzionari hanno a disposizione varie applicazioni web (accessibili con nome utente e password attraverso il sito web www.vetinfo.it) per la pianificazione e la registrazione dei controlli ufficiali riguardanti la registrazione e l'identificazione dei bovini nonché dei controlli sui movimenti. L'applicazione web "Statistiche – valutazione dell'implementazione della BDN" è utilizzata per la pianificazione dei controlli (ad es. nelle aziende) o per la supervisione dei controlli svolti. L'applicazione "Statistiche" fornisce relazioni sotto forma di tabelle e grafici. Offre dati, tra l'altro, sul numero di controlli svolti (ad es. per data o per attività), sugli esiti di tali controlli (il numero di non conformità rilevate, l'esito positivo o negativo) e sulle misure applicate qualora siano state rilevate carenze. L'applicazione consente di selezionare le aziende che rispondono a determinati criteri di rischio (ad es. almeno una non conformità rilevata in un determinato anno, la presenza di una quantità di bovini superiore a un determinato numero, la comunicazione tardiva di movimenti ecc.).
55. Tutte le informazioni relative ai controlli ufficiali svolti dalle ASL sono registrate nell'applicazione web "Controlli". Dopo ciascun controllo ufficiale viene redatta una relazione, sotto forma di lista di controllo, che riporta i criteri utilizzati per selezionare l'azienda, il motivo del controllo, gli elementi di prova raccolti, i risultati dei controlli, le persone presenti, le carenze rilevate e le misure correttive richieste dall'ASL. Ove necessario, il MS elabora e aggiorna i modelli delle liste di controllo nell'applicazione web.
56. Il gruppo incaricato dell'audit ha avuto prova (relazioni sulle ispezioni) del fatto che le liste di controllo sono state utilizzate durante le ispezioni. Il gruppo incaricato dell'audit ha inoltre individuato alcuni casi in cui gli ispettori delle ASL hanno rilevato non conformità (ad esempio alcuni degli animali riportati nel registro aziendale non erano più presenti nell'allevamento, problemi relativi all'identificazione degli animali ecc.). Gli ispettori dell'ASL hanno chiesto all'operatore di adottare misure correttive entro un termine stabilito.
57. Il gruppo incaricato dell'audit ha ricevuto dall'ACC dati sui controlli ufficiali svolti in allevamenti di bovini e bufalini nel 2019. Secondo i dati, è stato ispezionato il 4,82 % delle aziende (corrispondente a 5 432 allevamenti), il che è superiore alle prescrizioni dell'UE (3 %). In 1 754 allevamenti, gli ispettori hanno rilevato carenze che, nella maggior parte dei casi, riguardavano ritardi nella comunicazione dei movimenti, delle nascite o dei decessi degli animali (1 306 allevamenti). Sono state chieste misure correttive in 1 190 allevamenti e sono state imposte sanzioni amministrative a 409 aziende.
58. I commercianti di bestiame sono ispezionati dalle ASL almeno una volta ogni tre mesi (fino a giugno 2020 la frequenza era di una volta al mese). Le verifiche riguardano sia i locali che gli animali (vale a dire l'identificazione, la tracciabilità, l'utilizzo di medicinali

veterinari e il benessere degli animali). Per quanto concerne i centri di raccolta, i controlli riguardano ogni gruppo di animali che deve essere trasportato in un altro SM. Il gruppo incaricato dell'audit ha constatato che per tali controlli sono utilizzate liste di controllo fornite dal MS. Al gruppo incaricato dell'audit sono stati forniti documenti riguardanti un caso in cui l'ASL ha rilevato una non conformità relativa al benessere degli animali, ha chiesto una misura correttiva e ha imposto una sanzione.

Banca dati centrale dei bovini

59. Il Centro servizi nazionale (CSN) gestisce l'anagrafe centrale dei bovini (e di altro bestiame) per conto del MS. Il CSN ha sede presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) di Abruzzo e Molise (a Teramo). La BDN è in funzione dal 2000.
60. La BDN è accessibile mediante il sito web www.vetinfo.it previa autenticazione dell'utente. Gli utenti (ad es. allevatori, associazioni di allevatori, AC, macelli, OSA, produttori di marchi auricolari ecc.) possono inserire i dati direttamente o attraverso un delegato (ad es. un veterinario privato o le associazioni degli allevatori per conto di un allevatore) e devono disporre di un certificato di autenticazione digitale (per l'inserimento e la modifica dei dati). Da quando la BDN è entrata in funzione sono stati attivati circa 40 000 utenti.
61. Sul sito web www.vetinfo.it sono disponibili al pubblico alcuni dati aggregati elementari presenti nella BDN, ad esempio dati sul numero di stabilimenti, allevamenti e animali e altre informazioni sul bestiame nazionale consultabili per data/territorio/specie. Inoltre, inserendo il numero del marchio auricolare dell'animale interessato, il sito web mette pure a disposizione del pubblico alcuni dati (ad esempio la data di nascita, il sesso, la razza e il tipo di movimento).
62. Il gruppo incaricato dell'audit ha rilevato che, al 31 dicembre 2020, nella banca dati erano registrati 138 925 allevamenti di bovini e 5 632 978 bovini (2 655 149 vacche da latte).
63. Tutte le informazioni sono registrate nella BDN in tempo reale e, di conseguenza, tutte le modifiche ai dati sono apportate e divengono visibili immediatamente. Oltre all'applicazione web, gli utenti hanno a disposizione un'applicazione per dispositivi mobili (ad esempio tablet o telefono).
64. La BDN costituisce il registro nazionale ufficiale degli allevamenti, ciascuno dei quali è identificato mediante un codice nazionale univoco, l'indirizzo e le coordinate geografiche. Conserva le informazioni sulla registrazione e sull'identificazione dei bovini (bovini e bufalini), sugli eventi (ad esempio le nascite, i decessi, i furti, gli smarrimenti ecc.) e sui movimenti riguardanti i bovini. Conserva inoltre informazioni sulle attività di macellazione (vale a dire se il bovino è stato macellato d'urgenza o se è stato considerato idoneo al consumo dopo l'IPM).
65. I movimenti sono registrati in conformità al decreto ministeriale del 31 gennaio 2002 e al manuale operativo della BDN.

66. Gli animali sono accompagnati dalla dichiarazione di provenienza e di destinazione ("Modello 4"), che riporta informazioni riguardanti:
- l'allevamento di provenienza e destinazione e l'identificazione degli animali;
 - i trattamenti con medicinali veterinari e le informazioni sulla catena alimentare (ICA) in linea con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 853/2004;
 - le informazioni sul trasporto (nome e cognome del trasportatore, numero di targa e autorizzazione del veicolo);
 - ove necessario, il certificato sanitario rilasciato dal veterinario (convalida da parte del veterinario del documento elettronico "Modello 4").
67. In conformità al decreto ministeriale del 28 giugno 2016, dal 2 settembre 2017 il "Modello 4" è compilato per via elettronica nella BDN, eliminando in tal modo qualsiasi documento cartaceo.
68. Dal 2 marzo 2020, i movimenti di bovini possono essere registrati automaticamente nella BDN, a partire dal documento elettronico "Modello 4".
69. Prima del movimento in uscita, l'operatore (o il suo delegato) dell'allevamento di partenza prepara il documento elettronico "Modello 4" con tutte le informazioni richieste e lo inserisce nella BDN. La BDN genera un messaggio sul movimento previsto e lo invia, unitamente al "Modello 4" compilato, all'AC, alla destinazione e al trasportatore. L'AC può visionare il documento sul movimento accedendo alla BDN.
70. Entro sette giorni dalla data di partenza/data di arrivo prevista degli animali indicata nel documento (sezione "trasporto"), gli operatori degli allevamenti di partenza/arrivo possono registrare le informazioni nella BDN, confermando o rettificando i dati inseriti al momento della creazione del documento "Modello 4".
71. Il settimo giorno a decorrere dalla data di partenza/data di arrivo prevista, il sistema di informazione verifica la registrazione del movimento e, se non è già stato registrato manualmente dall'operatore, il movimento in entrata/uscita è registrato automaticamente nella BDN utilizzando le informazioni riportate nel documento "Modello 4". Nell'arco di tali sette giorni, in caso di errore, l'operatore può cancellare il movimento o modificare i dati inseriti (cfr. anche il paragrafo 78).
72. Il movimento non può essere completato se il sistema blocca l'emissione del documento "Modello 4", ad esempio per motivi legati alla salute degli animali o per altre ragioni.
73. I passaporti (documenti di identificazione individuali) sono obbligatori quando gli animali sono trasportati all'estero (in altri SM o in paesi terzi). Per i movimenti all'interno del territorio italiano, tutti i dati necessari sono disponibili nel documento "Modello 4" e, di conseguenza, non è necessario alcun passaporto.
74. Agli operatori, ai loro delegati e alle AC sono state fornite informazioni di carattere tecnico sotto forma di circolari ministeriali pubblicate sul sito web www.vetinfo.it. Se

necessario, gli operatori e le AC possono richiedere assistenza contattando il CSN attraverso il call centre o via email.

75. Gli allevatori possono ordinare marchi auricolari per l'identificazione degli animali da un fornitore attraverso la BDN, che genera un codice identificativo univoco (numero del marchio auricolare). Tale richiesta è verificata dall'ASL.
76. In conformità alle prescrizioni nazionali pertinenti, gli operatori dei macelli (o i loro delegati) sono tenuti a registrare le informazioni sul bestiame macellato nella BDN entro sette giorni dalla macellazione. Il CSN ha comunicato al gruppo incaricato dell'audit che tale registrazione non appare automaticamente nel sistema dopo sette giorni.
77. Onde garantire la coerenza e la qualità dei dati contenuti nella banca dati, il sistema provvede periodicamente a elaborare indicatori sulla qualità dei dati e relazioni sulle anomalie, che sono presentati su strumenti specifici e segnalati agli utenti del sistema e alle AC competenti. Tra tali indicatori si contano ad esempio la percentuale di allevamenti con: un numero elevato di animali con anomalie; un numero elevato di parti gemellari; un numero elevato di marchi auricolari sostituiti; un numero elevato di movimenti non completati ecc.
78. Il sistema fornisce agli utenti un elenco completo delle anomalie e descrive le modalità per correggerle. Gli operatori sono tenuti a correggere le anomalie che sono di loro competenza. Le ASL possono vedere tutte le anomalie di cui sono responsabili gli operatori presenti nel territorio di loro competenza e possono imporre sanzioni se gli operatori non adempiono gli obblighi volti a porvi rimedio.
79. Il sistema mette inoltre a disposizione delle AC funzionalità che consentono di monitorare e valutare in modo costante i dati presenti nella BDN attraverso strumenti tematici e relazioni periodiche. Una delle relazioni elaborate dal sistema consente all'AC di monitorare il momento in cui gli operatori registrano gli eventi o i movimenti (in altre parole, se rispettano il termine dei sette giorni). Secondo i dati (al novembre 2020) forniti dal CSN, il 97,9 % dei movimenti in entrata e il 97,3 % dei movimenti in uscita sono registrati entro sette giorni (nel 2019 tali percentuali erano rispettivamente pari al 93 % e all'89,3 %), mentre per quanto riguarda la registrazione delle macellazioni tale dato è pari all'89,8 %. L'ACC ha confermato al gruppo incaricato dell'audit che l'introduzione del documento di trasporto elettronico ("Modello 4") e la registrazione automatica dei movimenti nella BDN hanno ridotto in modo significativo i ritardi nella registrazione dei movimenti.
80. Il gruppo incaricato dell'audit ha inoltre osservato che sono circa 2 000 i bovini nel sistema con movimenti incompleti ("animali in stato non definito") su base mensile.

5.4.2 Controlli ufficiali presso gli stabilimenti (macelli)

Prescrizioni normative

Articolo 18, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) 2017/625.

Articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento (UE) 2019/624.

Articoli da 10 a 19, 29, 30, 33, 34 e 43 del regolamento (UE) 2019/627.

Risultanze

Ispezione ante mortem

81. Le IAM di ungulati domestici presso i macelli sono sempre svolte da VU indipendentemente dalle dimensioni dei macelli. Il gruppo incaricato dell'audit è stato informato dall'ACC del fatto che in Italia non sono presenti assistenti ufficiali, né esistono linee guida nazionali sulle IAM. Il gruppo incaricato dell'audit ha rilevato che due delle regioni oggetto dell'audit hanno emanato linee guida contenenti prescrizioni in materia di IAM per coadiuvare l'operato dei loro VU nello svolgimento di IAM presso i macelli.
82. Le IAM constano di controlli sul benessere degli animali durante il trasporto e quando scendono dai veicoli, sull'identificazione degli animali e sui documenti di accompagnamento degli animali (il documento "Modello 4" che comprende le ICA), nonché di esami clinici degli animali (approfonditi, se vengono rilevate anomalie). Le IAM includono inoltre controlli sulla pulizia degli animali da macellare.
83. Il gruppo incaricato dell'audit è stato informato dai VU intervistati durante le riunioni in VC del fatto che le verifiche riguardanti l'identificazione consistono principalmente nell'accertare che l'OSA del macello adempia i suoi obblighi in materia. Ad esempio, in uno dei macelli, al gruppo incaricato dell'audit il VU ha spiegato che effettua controlli incrociati tra i numeri dei marchi auricolari di tutti gli animali ispezionati e un elenco di animali le cui identità sono già state verificate dall'OSA nella BDN. In caso di sospetti, il VU può verificare l'identità dell'animale interessato direttamente nella BDN in quanto i VU hanno pieno accesso alla banca dati. L'OSA è inoltre tenuto a comunicare al VU eventuali non conformità rilevate in relazione alla tracciabilità degli animali da macellare.
84. Qualora non sia possibile tracciare l'animale, questo viene abbattuto e smaltito oppure, se è già stato macellato, la carcassa è dichiarata non idonea al consumo umano durante l'IPM.
85. I VU devono registrare quanto emerge durante le IAM e, in base agli esiti, gli animali sono dichiarati idonei alla macellazione o sono respinti. Secondo le informazioni fornite dai VU che operano presso un macello a capacità elevata, nel 2019 le IAM hanno portato al respingimento di 438 vacche su un totale di 160 928 vacche macellate. Il gruppo incaricato dell'audit ha rilevato che nella maggior parte dei casi tali animali (308) sono stati trovati morti all'arrivo al macello.

Procedure per il pollame

86. L'ACC e le AC regionali hanno comunicato al gruppo incaricato dell'audit che le IAM sul pollame sono sempre svolte da VU (vale a dire senza il coinvolgimento di alcun

assistente ufficiale o di membri del personale dei macelli). Il gruppo incaricato dell'audit è stato peraltro informato del fatto che le IAM possono essere svolte sia nell'allevamento (in alcuni casi) che presso il macello, a seconda degli accordi, ma un VU è sempre presente presso il macello (indipendentemente dalla sua capacità) e si occupa di effettuare le IAM.

Ispezione post mortem

87. Analogamente a quanto accade per le IAM, non sono presenti linee guida nazionali sulle IPM. Le IPM sono svolte esclusivamente da VU che, nei macelli per bovini a capacità media/elevata, sono sempre presenti durante le operazioni di macellazione. In un macello a capacità elevata, che macella circa 190 000 capi di bestiame all'anno, il gruppo incaricato dell'audit è stato informato dall'ASL che due VU sono sempre presenti durante le IPM (oltre a due VU presenti anche durante le IAM). Nei macelli a capacità limitata (che macellano annualmente meno di 1 000 unità di bestiame) sono tuttavia previste procedure in base alle quali le carni e le frattaglie sono conservate dall'OSA finché il VU non svolge l'IPM, in linea con quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/627 (deroga sui tempi dell'IPM). A livello regionale sono disponibili linee guida sulla valutazione dei rischi da effettuare ai fini della concessione di tale deroga. Il gruppo incaricato dell'audit ha avuto prova di un provvedimento amministrativo emesso dall'ASL al fine di comunicare all'OSA le prescrizioni da osservare (ad esempio il fatto che nessuna parte delle carcasse può essere rimossa dal macello finché l'IPM non è completata). Inoltre, il VU deve svolgere le IPM lo stesso giorno in cui gli animali sono macellati (le IPM sono solitamente completate durante la medesima mattina).
88. Il gruppo incaricato dell'audit ha constatato che i dati emersi dalle IPM sono debitamente registrati e i VU intervistati durante le riunioni in VC hanno fornito al gruppo incaricato dell'audit dati statistici dettagliati sugli esiti delle IPM. In un macello a capacità elevata, nel 2020, sono state dichiarate non idonee al consumo umano 1 498 carcasse di vacche su un totale di 146 617 vacche macellate. Il gruppo incaricato dell'audit è stato altresì informato dai VU del fatto che qualsiasi sospetto sorto durante le IAM è comunicato ai VU che effettuano le IPM. Uno dei VU intervistati ha inoltre comunicato al gruppo incaricato dell'audit che qualora l'IPM porti a risultati che possono essere utili per l'azienda di provenienza (ad esempio in caso di cisticercosi) all'allevatore dell'animale interessato è dato un riscontro a tal proposito nel modulo di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2019/627.
89. La bollatura sanitaria di carcasse di animali ritenute idonee al consumo è svolta dal VU stesso o dal personale dell'OSA sotto la supervisione del VU.

Procedure per il pollame

90. L'ACC e le AC regionali hanno comunicato al gruppo incaricato dell'audit che le misure per le IPM riguardanti il pollame sono uguali a quelle descritte per i bovini, anche per

gli stabilimenti a capacità limitata (che macellano meno di 150 000 esemplari di pollame all'anno).

Macellazione d'urgenza presso l'azienda di provenienza

91. Sono circa 10 000 i bovini sottoposti annualmente a macellazione d'urgenza in allevamento (a causa della non idoneità al trasporto), di cui circa la metà sono vacche da riforma (vacche di età superiore ai 4 anni). La maggior parte di tali animali aveva subito un incidente che ne ha impedito il trasporto per considerazioni relative al loro benessere. È stato tuttavia rilevato un limitato numero di animali (in un macello a capacità elevata circa l'11 %, pari a 513 animali, nel 2019 e il 23 %, pari a 851 animali, nel 2020) sottoposti a macellazione d'urgenza per altri motivi (vale a dire in caso di animali con disturbi metabolici (cfr. il paragrafo 5) o femmine gravide con difficoltà a partorire, considerati non idonei al trasporto). Tale pratica non è in linea con quanto disposto dall'allegato III, sezione I, capitolo VI, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Nota: è opportuno osservare che la normativa dell'UE in materia di macellazione presso l'azienda di provenienza degli animali diversa dalla macellazione d'urgenza è attualmente in fase di revisione e il risultato di tale esercizio potrebbe influire sulla legalità o meno di tale pratica come sopra descritta.
92. Il gruppo incaricato dell'audit ha rilevato che per lo stordimento, lo sgozzamento e il dissanguamento degli animali per la macellazione d'urgenza in allevamento è necessario un certificato ufficiale di idoneità conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1099/2009.
93. Le IAM degli animali sottoposti a macellazione d'urgenza in allevamento sono principalmente svolte da VU (per maggiori informazioni cfr. paragrafi 21e 22). Dopo le IAM, il VU rilascia un certificato sanitario, in conformità all'allegato V del regolamento (UE) 2019/628, che accompagna la carcassa al macello.
94. Le IPM sugli animali sottoposti a macellazione d'urgenza sono svolte presso il macello da un VU e comprendono il prelievo di campioni di tessuto muscolare ed epatico per le analisi di laboratorio (batterologiche e dei residui). La carcassa deve essere trattenuta finché non sono disponibili i risultati di laboratorio.
95. In base alle informazioni ricevute da un VU che opera in un macello a capacità elevata, circa il 10 % delle carcasse provenienti da macellazione d'urgenza al di fuori del macello è stato considerato non idoneo al consumo umano durante le IPM.
96. Il gruppo incaricato dell'audit ha osservato che sono altresì previste misure per svolgere IPM sugli animali sottoposti a macellazione d'urgenza al di fuori delle ore di lavoro e in giorni festivi.

Altri controlli ufficiali presso i macelli

97. Le "Linee guida nazionali per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti (CE) n. 882/2004 e n. 854/2004" forniscono orientamenti per le AC a tutti i livelli sulla priorità nei controlli ufficiali.
98. In base all'esame della documentazione, il gruppo incaricato dell'audit ha osservato che in tutti e tre i macelli esaminati la frequenza dei controlli ufficiali si basa sulla valutazione del rischio. La frequenza minima delle ispezioni, delle verifiche e degli audit è stabilita annualmente dalle ASL e, in via generale, durante le visite vengono utilizzate liste di controllo. Le relazioni sui controlli ufficiali sono state messe a disposizione del gruppo incaricato dell'audit.
99. Tali verifiche riguardano tra l'altro le procedure di igienizzazione prima delle operazioni, le buone prassi igieniche, i principi HACCP, la tracciabilità, il rispetto da parte dell'OSA dei criteri microbiologici, la bollatura sanitaria, il rispetto delle prescrizioni del paese terzo che effettua l'importazione (se del caso) e il benessere degli animali al momento della macellazione (cfr. capitolo 5.4.3).

5.4.3 Benessere degli animali durante il trasporto e al momento della macellazione o dell'abbattimento

Prescrizioni normative

Articolo 18, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) 2017/625.

Regolamento (CE) n. 1099/2009.

Articoli 38 e 44 del regolamento (UE) 2019/627.

Risultanze

100. Il MS ha emanato linee guida nazionali relative all'applicazione del regolamento (CE) n. 1099/2009. Tali linee guida contengono disposizioni riguardanti i controlli ufficiali che devono essere svolti dai VU e riportano una lista di controllo da utilizzare. Tali controlli devono essere svolti sulla base della lista di controllo almeno una volta all'anno oppure ogniquale volta sia ritenuto necessario in base alla valutazione del rischio.
101. Il gruppo incaricato dell'audit ha rilevato che la frequenza minima dei controlli sul benessere degli animali al momento della macellazione è stata raggiunta nel 2020 in tutti e tre i macelli esaminati (la frequenza di tali controlli variava tra una e quattro volte all'anno).
102. Il gruppo incaricato dell'audit ha inoltre constatato che i controlli ufficiali individuano gli animali non idonei al trasporto che non hanno subito incidenti e valutano altresì l'idoneità al trasporto prima delle operazioni di scarico degli animali dal veicolo. In conformità alle procedure previste, gli animali sono macellati sul camion se debilitati o sono sottoposti a eutanasia se ritenuti non idonei alla macellazione durante le IAM.

103. Sono stati rilevati casi in cui l'operato dei VU ha portato all'avvio di indagini e all'imposizione di sanzioni (in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151) nei confronti dei trasportatori e/o degli allevatori interessati. Nei casi posti all'attenzione del gruppo incaricato dell'audit la sanzione imposta è stata pari a circa 2 000 EUR. Le relazioni sui controlli ufficiali riportavano la descrizione dettagliata della situazione, ivi compresi i risultati delle IAM e delle IPM, illustrati con fotografie degli animali feriti.
104. In un macello a capacità elevata, il gruppo incaricato dell'audit ha constatato che è stato ritenuto non idoneo al trasporto solo un numero limitato di animali (nel 2019, 14 animali su 188 152 e, nel 2020, 19 animali su 172 896). In tale contesto, il gruppo incaricato dell'audit ha peraltro osservato che la maggior parte degli animali considerati non idonei al trasporto sono stati sottoposti a macellazione d'urgenza nell'allevamento e le carcasse sono state portate al macello (cfr. paragrafo 91).
105. Per quanto concerne i controlli sul benessere degli animali durante il trasporto, nel 2019 sono state nel complesso 34 le non conformità rilevate in relazione ai bovini. I controlli sono stati effettuati all'arrivo presso i macelli per i trasporti sia a breve che a lunga distanza, come pure alla partenza per i trasporti a lunga distanza.
106. I controlli su strada per monitorare il benessere degli animali durante il trasporto sono svolti dalle autorità di contrasto in collaborazione con le ASL.
107. Una delle AC regionali ha fornito al gruppo incaricato dell'audit una relazione su un audit regionale, condotto nel 2019, riguardante i controlli ufficiali nel quadro del Piano regionale per il benessere degli animali durante la macellazione e l'abbattimento (ivi compresa la verifica dei controlli ufficiali sull'idoneità degli animali al trasporto e sui documenti correlati). Durante tale audit è stato valutato l'operato dei VU in un macello a capacità elevata e dei servizi veterinari locali competenti in relazione a dette verifiche sul benessere degli animali. L'audit ha concluso che quanto emerso dimostrava l'efficacia dei controlli ufficiali e il fatto che tali controlli erano in linea con le linee guida nazionali e regionali.

Conclusioni sull'organizzazione e sull'attuazione dei controlli ufficiali

108. I controlli ufficiali sulle aziende nonché sulla registrazione e sull'identificazione dei bovini sono svolti in base al rischio, coadiuvati da sistemi informatici e in linea con le norme dell'UE.
109. La BDN è molto sviluppata/elaborata ed è provvista di strumenti informatici a sostegno sia dei controlli ufficiali che degli OSA. L'introduzione del documento di trasporto elettronico e la registrazione automatica dei movimenti nella BDN hanno ridotto in modo significativo i ritardi nella registrazione dei movimenti.
110. Le procedure relative alle IAM e alle IPM presso i macelli di bovini e pollame sono in linea con le norme pertinenti dell'UE.

111. Il sistema di macellazione d'urgenza è ampiamente conforme a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 853/2004 ed è principalmente utilizzato per gli animali sani che hanno subito incidenti e non sono idonei al trasporto verso il macello per considerazioni relative al loro benessere. Si riscontra tuttavia un numero ridotto di bovini sottoposti a macellazione d'urgenza che non risponde a tale condizione. Le norme nazionali in materia di macellazione d'urgenza (campionamento per analisi di laboratorio durante le IPM) offrono un elevato livello di garanzia del fatto che le carni non idonee al consumo umano non entrino nella catena alimentare.
112. Le procedure previste e i controlli attuati sono in grado in larga misura di evitare il trasporto di animali non idonei verso i macelli.
113. I controlli ufficiali sulle prescrizioni generali e specifiche in materia di igiene presso i macelli sono basati sul rischio. Quando vengono rilevate non conformità, sono effettuati accertamenti.

5.5 SISTEMA DI ALLARME RAPIDO PER GLI ALIMENTI E I MANGIMI (RASFF)

Prescrizioni normative

Articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (regolamento IMSOC).

Risultanze

114. Il gruppo incaricato dell'audit ha esaminato un caso di frode nel quale l'Italia ha inviato una notifica nell'ambito del sistema RASFF a causa di documenti di identità contraffatti (passaporti per bovini) che accompagnavano alcuni bovini provenienti da un altro SM e destinati a essere macellati in un macello italiano. Il gruppo incaricato dell'audit ha constatato che le AC hanno saputo individuare la falsa identità degli animali in questione e hanno adottato misure per il ritiro delle carni dal mercato. Il gruppo incaricato dell'audit ha osservato che lo svolgimento dell'indagine e l'adozione delle misure sono avvenuti di concerto con il MS (punto di contatto del RASFF) e con le altre regioni interessate.

Conclusioni sul sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi

115. Le procedure delle AC garantiscono che alle notifiche del RASFF venga dato seguito in modo soddisfacente.

6 CONCLUSIONI GENERALI

Il MS è l'ACC per il settore dei bovini, ivi compresi la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali e l'identificazione degli animali.

Normative, procedure e linee guida per i controlli ufficiali sono state adottate a livello di

AC nazionali, regionali e locali.

Il sistema soddisfa ampiamente le prescrizioni normative dell'OCR, ad eccezione delle procedure che consentono la macellazione d'urgenza di bovini che non rispondono ai criteri stabiliti dalla normativa dell'UE. Determinate procedure e linee guida non erano tuttavia aggiornate e sono pertanto risultate contrarie a talune disposizioni della normativa dell'UE. Di conseguenza, un numero ridotto di animali sottoposti a macellazione d'urgenza non risponde ai requisiti applicabili (vale a dire gli animali che soffrono di disturbi del metabolismo o femmine gravide con difficoltà a partorire (distocia), considerati non idonei al trasporto).

I funzionari effettuano controlli sull'identificazione dei bovini e la registrazione delle aziende, il benessere degli animali, le verifiche delle ICA e le prescrizioni in materia di igiene durante la macellazione. Sono state rilevate prove del fatto che i casi di non conformità sono trattati in modo adeguato e che sono state adottate misure esecutive (ivi compresa l'imposizione di sanzioni).

La BDN è molto sviluppata/elaborata (comprende documenti elettronici sui movimenti degli animali e prevede la registrazione automatica dei movimenti in entrata e in uscita) e dispone di strumenti statistici, analitici e di rendicontazione che coadiuvano i controlli ufficiali e l'attività degli OSA.

Le IAM e le IPM, sia per i bovini che per il pollame, sono organizzate in linea con le pertinenti norme dell'UE e le procedure previste affrontano qualsiasi potenziale conflitto di interessi.

Le procedure previste e i controlli attuati sono in grado in larga misura di evitare il trasporto di animali non idonei verso i macelli.

Ogni anno circa 10 000 bovini ritenuti non idonei al trasporto sono sottoposti a macellazione d'urgenza negli allevamenti e circa metà di tali animali sono vacche da riforma. I dati forniti mostrano che la maggior parte di tali animali ha subito un incidente che ne impedisce il trasporto per considerazioni relative al loro benessere.

Le norme nazionali in materia di macellazione d'urgenza (campionamento per analisi di laboratorio durante le IPM) offrono un elevato livello di garanzia del fatto che le carni non idonee al consumo umano non entrino nella catena alimentare.

7 RIUNIONE DI CHIUSURA

Il 29 gennaio 2021 si è tenuta una riunione di chiusura con l'ACC. Durante tale riunione, il gruppo incaricato dell'audit ha presentato i risultati principali e le conclusioni preliminari dell'audit e ha informato l'ACC dei termini per l'elaborazione della relazione e della relativa risposta.

I rappresentanti dell'ACC hanno preso atto delle risultanze e delle conclusioni presentate dal gruppo incaricato dell'audit.

8 RACCOMANDAZIONI

Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento del progetto di relazione tradotto, l'ACC dovrebbe trasmettere ai servizi della Commissione un piano di azione, comprensivo di una tabella di marcia per il suo completamento, volto a far fronte alle carenze individuate e, nello specifico, ad attuare la raccomandazione seguente:

N.	Raccomandazione
1.	<p>L'ACC dovrebbe garantire che le procedure applicate e le linee guida pertinenti riguardanti il settore delle carni bovine (ivi comprese quelle relative alla macellazione d'urgenza degli ungulati domestici al di fuori del macello) siano aggiornate per garantirne la conformità a quanto prescritto dalla normativa pertinente dell'UE.</p> <p><i>Raccomandazione basata sulla conclusione n. 7.</i></p> <p><i>Risultato associato: n. 5.</i></p>

La risposta dell'autorità competente alle raccomandazioni è disponibile all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/rep_details_en.cfm?rep_inspection_ref=2021-7186.

ALLEGATO 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimento normativo	Gazzetta ufficiale	Titolo
Regolamento (CE) n. 1760/2000	GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 1825/2000	GU L 216 del 26.8.2000, pag. 8	Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione, del 25 agosto 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine
Regolamento (CE) n. 178/2002	GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
Regolamento (CE) n. 1082/2003	GU L 156 del 25.6.2003, pag. 9	Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini
Regolamento (CE) n. 852/2004	GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1, rettificato e ripubblicato nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3	Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari

Regolamento (CE) n. 853/2004	GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55, rettificato e ripubblicato nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22	Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
Regolamento (CE) n. 911/2004	GU L 163 del 30.4.2004, pag. 65	Regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende
Regolamento (CE) n. 2074/2005	GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27	Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004
Regolamento (CE) n. 2073/2005	GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1	Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari
Regolamento (UE) n. 931/2011	GU L 242 del 20.9.2011, pag. 2	Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale

Regolamento (UE) n. 1169/2011	GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18	Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.
Direttiva 98/83/CE	GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.	Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano
Regolamento (CE) n. 1099/2009	GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1	Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento
Regolamento (CE) n. 1/2005	GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.	Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97

Regolamento (UE) 2017/625	GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1	Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2019/624	GU L 131 del 17.5.2019, pag. 1	Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627	GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali

ANNEX

Response of the competent authorities of Italy to the recommendations of report ref. DG(SANTE) 2021-7186 of the audit carried out from 18 January 2021 to 29 January 2021 in order to evaluate the food safety control systems in place governing the production and placing on the market of bovine meat, including traceability

<i>N°</i>	<i>Recommendation</i>	<i>Action Proposed by the competent authority</i>
1	The CCA should ensure that the procedures applied and the relevant guidelines concerning the bovine meat sector (including those related to emergency slaughter of domestic ungulates outside the slaughterhouse) are duly updated in line with EU legislation. Recommendation based on conclusion No 7. Associated finding No 5.	Si allega la procedura operative aggiornata per le macellazioni d'urgenza predisposta dal Ministero e allo stato attuale in fase di approvazione dal Coordinamento tecnico interregionale.